

Circolare n° 01/2024

Alla Spett.le Clientela

**Oggetto:** “Legge di Bilancio 2024” e altre novità.

**Gentili Clienti,** riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità in materia di lavoro introdotte da:

- **Legge di Bilancio 2024** (Legge n. 213/2023);
- **Riforma IRPEF anno 2024** (D. Lgs. n. 216/2023);
- **Decreto fiscalità internazionale** (D. Lgs. n. 209/2023).

#### NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT

Solo per il **2024**, il limite di esenzione di 258,23 euro dei c.d. “fringe benefit” previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, viene alzato a:

1. **1.000 euro** per tutti i lavoratori;
2. **2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli a carico** (come nel 2023 sarà necessaria un’autodichiarazione nel quale si indica il C.F. dei figli a carico).


Rientreranno nei fringe benefit secondo i valori menzionati, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, anche le **somme erogate o rimborsate** agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per:

- il **pagamento delle utenze domestiche** (servizio idrico, energia elettrica, gas);
- le **spese per l’affitto della prima casa**;
- gli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

I datori di lavoro, qualora eroghino fringe benefit di valore superiore a 258,23 euro, dovranno darne informazione alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

#### RIFORMA IRPEF PERIODO D’IMPOSTA 2024

Con il D.Lgs. n. 216/2023 viene data attuazione al primo modulo di **riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche**. Il provvedimento non modifica le disposizioni di legge vigenti ma **introduce** di fatto una **disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d’imposta 2024**.



### Nuove aliquote e scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

### Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

\* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

\*\* La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000

### Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R.) – Ex “Bonus Renzi”

Risultano confermati i potenziali destinatari della misura, l'ammontare del trattamento (euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) e le condizioni di spettanza con l'inserimento di una sorta di meccanismo correttivo. Per il **periodo d'imposta 2024** il T.I.R. è riconosciuto ai contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 15.000** (ma superiore a euro 8.175) a condizione che l'**imposta lorda** sia **di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023** (euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (euro 1.955). Per tutte le altre condizioni si rimanda alla [Circolare di Studio n. 1/2022](#).

### **ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI**

È previsto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** l'**esonero** sull'aliquota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (**IVS**) dovuta dai **lavoratori dipendenti** del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l'analoga norma in vigore negli anni 2022 e 2023 con alcune variazioni. La nuova formulazione, infatti, prevede che l'esonero a favore del dipendente sia pari:

- al **7%**, se la **retribuzione imponibile non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**;
- al **6%**, se la **retribuzione imponibile** mensile è **superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro**.

Imponibile previdenziale mensile		Riduzione aliquota IVS	Aliquota IVS effettiva (*)
Limite inferiore	Limite superiore		
-	1.923 euro	7%	2,19%
1.923 euro	2.692 euro	6%	3,19%

## DEDUZIONE EXTRA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2024

La nuova misura agevolativa per il 2024 è contenuta nel D. Lgs. n. 216/2023 e consiste nel riconoscimento di un'**ulteriore deduzione del 20%** (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%) dal reddito Irpef/Ires del costo relativo alle **assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2024**. In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati (*ancora da definire con apposito decreto*) l'abbattimento del reddito sarà più elevato. L'extra deduzione richiede le seguenti condizioni di applicazione:

- **l'incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 rispetto al valore medio del 2023;**
- **incremento del costo complessivo** del personale iscritto a conto economico **nell'esercizio 2024 rispetto al 2023;**
- l'agevolazione spetta nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e riguarda solo le **imprese o i professionisti** che, nel periodo di imposta **2023**, hanno **esercitato l'attività per almeno 365 giorni**.

**N.B.:** si rimane in attesa del decreto attuativo per capire complessivamente le modalità applicative della deduzione che verrà in ogni caso utilizzata in fase di determinazione del reddito imponibile di imprese e professionisti.

## CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente per modificare il T.U. sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità in tema di **congedo parentale** (c.d. *maternità facoltativa*) disponendo che, per una **durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino**, in luogo dell'attuale 30% l'**indennità** sia pari:

- **1 mese 80%** della retribuzione alternativamente tra i due genitori (*misura già presente nel 2023*);
- **NEW 1 mese al 60%** della retribuzione alternativamente tra i due genitori, **elevata all'80% solo per il 2024**.

Non varia la durata massima del congedo parentale. La disposizione in esame si applica con riferimento a **lavoratrici/lavoratori che terminano dopo il 31 dicembre 2023 il periodo di congedo di maternità** o, in alternativa, **di paternità**.

## DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Fermo restando quanto previsto in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, viene introdotto un ulteriore **esonero previdenziale per le lavoratrici con 3 figli** (2 figli solo per il 2024). Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (**IVS**) nel **limite massimo annuo di 3.000,00 euro** a carico delle **lavoratrici madri di 3 o più figli**, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, che abbiano un **rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. In via sperimentale, per il **2024**, tale esonero è riconosciuto anche alle **lavoratrici madri di 2 figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO

La Legge di Bilancio 2024 riconosce uno **sgravio contributivo totale** in favore dei datori di lavoro privati che, nel **triennio 2024-2026**, assumono **donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del reddito di libertà. Il suddetto esonero è riconosciuto nel **limite** massimo di **8.000 euro anni** e spetta per:

- **12 mesi** se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a **tempo determinato**;
- **18 mesi** se il contratto a tempo determinato è **trasformato a tempo indeterminato**;
- **24 mesi** se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**.

#### DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Viene confermata, per l'anno **2024**, la **tassazione dei premi di risultato con aliquota del 5%**, applicabile ai premi erogati nel limite massimo di **3.000 €** a lavoratori che hanno percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore a **80.000 €**.

#### "DETAZZAZIONE" LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO

Viene confermato **fino al 30 giugno 2024**, in favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e del **comparto del turismo** (inclusi gli stabilimenti termali), il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**. Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000).

#### COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni** tramite Mod. F24 con **decorrenza 1° luglio 2024**:

- per la **compensazione dei crediti INPS e INAIL** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**;
- la compensazione dei **crediti INPS di qualsiasi importo** può essere effettuata:
  - dalla generalità dei **datori di lavoro** a partire **dal 15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la **trasmissione** in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge;
  - dai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal **10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
- la compensazione dei **crediti INAIL di qualsiasi importo** può essere effettuata a condizione che il **credito** certo, liquido ed esigibile sia **registrato negli archivi** del predetto **Istituto**;
- è **esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione tramite Mod. F24** dei crediti tributari e contributivi **in presenza di iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

**N.B.:** la norma rinvia a dei provvedimenti che verranno adottati d'intesa tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL per la definizione della decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni relative a all'obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e le tempistiche di compensazione dei crediti INPS e INAIL.

## RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Il cd. Decreto sulla fiscalità internazionale novella le disposizioni che individuano la **residenza fiscale delle persone fisiche**. Rispetto alla disciplina previgente:

- viene introdotto il riferimento alla **frazione di giorno**;
- sono residenti anche i **soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta** (183 gg), di fatto così ampliando la platea dei contribuenti residenti in Italia.
- in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel Codice Civile, viene introdotto un **nuovo concetto di "domicilio"** che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
- Da ultimo, viene introdotta la **presunzione di residenza**, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

## NUOVO REGIME AGEVOLATIVO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

Il cd. Decreto sulla fiscalità internazionale **rimodifica** il **regime fiscale dei lavoratori cd. "Impatriati"**, rendendo più stringenti i requisiti di accesso. Il nuovo regime degli impatriati si applica ai contribuenti che, **a decorrere dal periodo di imposta 2024**, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e che producono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per detti contribuenti il reddito di lavoro concorre alla **formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%** entro il **limite annuo di 600.000 euro** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei **3 periodi d'imposta precedenti** il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
  - **6 periodi d'imposta**, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  - **7 periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- I lavoratori si impegnano a **risiedere fiscalmente in Italia per almeno 5 anni** durante i quali l'attività lavorativa deve esser prestata per la **maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano**.
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** (laurea).

### Incremento della detassazione in presenza di figli minori

Si prevede, inoltre, una maggiore agevolazione nel caso in cui il lavoratore trasferito in Italia abbia figli minori. In particolare, la **percentuale di reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo è del 40%** nei seguenti casi:

- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

- in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il maggior beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

#### **Periodo di applicazione, decorrenza e requisito dell'AIRE/convenzione**

La **durata** del regime è di **5 anni**, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d'imposta successivi. Come precedentemente anticipato, il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere **dal periodo d'imposta 2024**. Esso è limitato ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una **convenzione contro le doppie imposizioni** sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero.

#### **Clausole di salvaguardia**

La nuova disciplina del regime degli impatriati prevede due clausole di salvaguardia. In particolare,

- le regole sul regime degli impatriati del 2023 continuano a trovare applicazione per i lavoratori che hanno trasferito la loro **residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023**;
- limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'**unità immobiliare** di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare**.

### **NOVITA' PENSIONISTICHE**

#### **PENSIONE DI VECCHIAIA PER SOGGETTI PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995**

Fermi restando per il 2024 i requisiti di 67 di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva, viene rivisto a ribasso il requisito dell'**importo soglia** necessario al raggiungimento del diritto a pensione che **dal 2024** sarà **pari all'importo dell'assegno sociale (534,41 euro nel 2024)** e non più di 1,5 volte lo stesso.

#### **PENSIONE ANTICIPATA PER SOGGETTI PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995**

Fermi restando per il 2024 i requisiti di 64 di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva, viene rivisto il requisito dell'**importo soglia** necessario al raggiungimento del diritto a pensione che **dal 2024** sarà di:

- **3 volte** l'importo dell'**assegno sociale (1.603,23 euro nel 2024)**, precedentemente era di 2,8 volte;
- **2,8 volte** l'importo dell'**assegno sociale** per le **donne con 1 figlio (1.496,35 euro nel 2024)**;
- **2,6 volte** l'importo dell'**assegno sociale** per le **donne con 2 o più figli (1.389,47 euro nel 2024)**.

Inoltre, vengono previste le seguenti "strette":

- l'importo della pensione dovrà essere di un **valore massimo pari a 5 volte il trattamento minimo INPS (2.993,05 euro nel 2024)** fino al compimento dei 67 anni di età;
- viene introdotta la **finestra mobile di 3 mesi**;
- oltre al requisito anagrafico, anche il **requisito** di 20 anni di **anzianità contributiva** dovrà essere **adeguato alla speranza di vista ISTAT**.

### **QUOTA 103**

È confermata la proroga della pensione anticipata “Quota 103” fino al 31/12/2024 richiedibile da chi, entro tale data, matura i requisiti di **62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva**. Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l’assegno “decurtato” due volte:

- l’intera pensione sarà **calcolata interamente con il sistema contributivo**;
- l’importo della pensione dovrà essere di un **valore massimo pari a 4 volte il trattamento minimo INPS (2.394,44 euro nel 2024)** fino al compimento dei 67 anni di età.

Infine, viene introdotta la **finestra mobile di 7 mesi** per i lavoratori del settore privato (in precedenza erano 3 mesi). Rimane ferma invece l’**incumulabilità con l’attività lavorativa** ad esclusione del lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro.

### **OPZIONE DONNA**

L’uscita pensionistica viene **prorogata** per un altro anno, ma con un ulteriore **incremento dell’età pensionabile** e con alcuni **vincoli**. Per accedere alla pensione anticipata “Opzione donna” le lavoratrici devono aver maturato **entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni** (come in passato) e un’**età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni** (min 59 anni di età), senza più nessuna differenza di età tra lavoratrici dipendenti e autonome. Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, **alternativamente**, di uno dei seguenti **requisiti**:

1. **assistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;**
2. **avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;**
3. **essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa >>> per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.**

Per la percezione del trattamento la **finestra di 12 mesi** per le lavoratrici **dipendenti** e di **18 mesi** per le **autonome**, decorrenti dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

### **PACE CONTRIBUTIVA**

Per il biennio 2024-2025 viene introdotta la facoltà di **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati. Il riscatto potrà avvenire per un **massimo di 5 anni** che siano collocati dall’1/01/1996 fino a tutto il 31/12/2023 e tale facoltà riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31/12/1995.

### **APE SOCIALE**

L’Ape Sociale viene **prorogata sino al 31 dicembre 2024** ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno **63 anni e 5 mesi**. Salta, inoltre, l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola dell’**incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo** ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

## **CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO**

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, che l’**Agenzia delle Entrate** e l’**INPS** realizzino la **piena interoperabilità delle proprie banche dati**. Tale attività di

cooperazione sarà realizzata d'intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agenzia delle Entrate metta **a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS**. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

#### MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

La Legge di Bilancio 2024 introduce l'obbligo, per le **imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, **causati da calamità naturali ed eventi catastrofici**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale. Dell'**inadempimento** di tale obbligo **si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

**I Professionisti dello Studio Bertagnin**